



Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti

13 LUG. 2001

Roma, 2001

UNITÀ DI GESTIONE  
INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE  
ED IL DEMANIO MARITTIMO  
DEL SOPPRESSO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Al **Comune di  
FOLLONICA (GR)**

Divisione DEM2

e, p.c. **Regione Toscana**  
Dipartimento politiche  
territoriali e ambientali  
Via Bardazzi, 19  
**50127 FIRENZE**

En. DEM2A-1787

Classifica L. 6

**Comando Generale del Corpo  
delle Capitanerie di Porto  
SEDE**

**Capitaneria di Porto  
LIVORNO**

|  |  |
|--|--|
| <b>CAPTANERIA DI PORTO<br/>LIVORNO</b> |  |
| PROT.: 30684                           |  |
| DATA 18 LUG. 2001                      |  |
| UFFICIO                                |  |

Oggetto: Procedure rilascio concessioni demaniali - richiesta chiarimento.

Si fa riferimento alla nota n. 1669 in data 16 giugno 2001 di codesto Comune, allegata in copia per i destinatari per conoscenza, con la quale viene richiesto di precisare la normativa che demanda al genio civile regionale e non al genio civile opere marittime la competenza ad esprimere il parere tecnico in ordine alle concessioni demaniali marittime devolute alla competenza regionale.

Al riguardo si precisa che il parere tecnico de quo è previsto dall'art. 12 del reg. nav. mar. Tale parere è da riferirsi al genio civile opere marittime ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 5 gennaio 1953, n. 24 e successive modificazioni.

A seguito del conferimento di funzioni in materia di demanio marittimo operato, in attuazione del principio di sussidiarietà, dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, a favore delle Regioni, tutte le funzioni sono oggetto di conferimento, salvo quelle espressamente riservate allo Stato.

Ne consegue, anche in relazione ai principi enunciati dall'art. 13 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che il parere in parola debba essere richiesto all'organo tecnico regionale che ha assunto le funzioni precedentemente espletate dal corrispondente organo statale. In proposito si evidenzia come il servizio statale si trovi in fase di profonda trasformazione, essendo destinato a confluire

nell'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture, ai sensi dell'art. 44, comma 4, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

Sulla base delle considerazioni che precedono, nella circolare 120 in data 24 maggio 2001, è stato indicato il genio civile regionale quale indicazione che riveste carattere di massima, essendo inserita in documento finalizzato a fornire linee guida sul piano amministrativo che non intendono interferire con le potestà delle Regioni, che rimangono naturalmente salve, anche con riguardo alla materia in questione.

Appare, pertanto, che la risposta finale in merito al quesito inerente la individuazione dell'organo tecnico della Regione o di ente locale competente in materia non possa essere fornita da questo Ministero, ma dalla Regione medesima, nell'ambito delle proprie funzioni di raccordo e concertazione menzionate tra l'altro, dall'art. 2 della legge regionale (Toscana) 1 dicembre 1998, n. 88.

Il Direttore  
Dott. Massimo Provinciali  
*Massimo Provinciali*